

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2625/77 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 1977**

**riguardante il prolungamento del periodo di corresponsione dell'indennità
forfettaria temporanea prevista dall'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto
dei funzionari delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1410/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto e gli articoli 21 e 65 del regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2070/77 ⁽³⁾, ha prorogato ancora di due mesi il periodo di attribuzione dell'indennità forfettaria temporanea prevista all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, per permettere al consigliere designato dal presidente del Consiglio nel quadro della procedura di dialogo, di presentare la sua relazione ;

considerando che detta relazione è stata portata a conoscenza del Consiglio il 18 novembre 1977, e che

occorre proseguire i lavori sul futuro regime di questa indennità forfettaria nell'ambito della revisione in corso dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti ;

considerando che occorre pertanto prorogare il periodo di attribuzione dell'indennità sino a quando verrà stabilito detto regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il periodo di attribuzione dell'indennità forfettaria temporanea prevista dall'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è prorogato fino alla data in cui entrerà in vigore il regolamento del Consiglio in cui sarà fissato definitivamente il regime di detta indennità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. OUTERS

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 22. 9. 1977, pag. 1.